

Deliberazione 27 novembre 2009 - PAS 22/09

Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione dei meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip n. 6/92 ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 2009

Visti:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 1994);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 settembre 2009;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 8 giugno 1999, n. 81/99 e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2009, ARG/elt 50/09.

Considerato che:

- l'articolo 30, comma 20, della legge n. 99/09 ha previsto che l'Autorità "*propone al Ministro dello Sviluppo Economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni*";
- all'energia elettrica ceduta alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa (di seguito: GSE) nell'ambito di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: convenzioni Cip 6) vengono riconosciuti prezzi costituiti dalle seguenti componenti:
 - costo evitato di impianto;
 - costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse;
 - costo evitato di combustibile;
 - ulteriore componente, correlata ai maggiori costi di investimento delle diverse tipologie di impianto e riconosciuta solo per i primi otto anni di esercizio;
- il titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi; e che tali maggiori costi derivano dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi e dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di *emission trading*;
- se l'energia elettrica attualmente ceduta al GSE nell'ambito di convenzioni Cip 6 venisse ceduta al mercato, i produttori avrebbero un ricavo pari, in generale, al prezzo zonale orario che si forma sul mercato del giorno prima (prezzo MGP); e che tali produttori potrebbero sfruttare le flessibilità che derivano dalla partecipazione al sistema delle offerte, ivi inclusa, ove possibile, la partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento (MSD);
- il ricavo medio che i produttori Cip 6 otterrebbero sul libero mercato è correlato al numero totale di ore di funzionamento e diminuisce all'aumentare di tale numero;
- in caso di risoluzione anticipata delle convenzioni, la variazione del margine di contribuzione degli impianti Cip 6 in assenza di compensazioni è funzione delle diverse possibilità di sfruttare le flessibilità che derivano dalla partecipazione al sistema delle offerte e, quindi, di determinare programmi di produzione che riflettano i reali costi variabili degli impianti;
- alcuni impianti Cip n. 6/92 sono alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia (es. gas siderurgici, tar di raffineria, ecc.); e che le condizioni di utilizzo di tali combustibili hanno effetti non solo per il produttore di energia elettrica ma anche per l'attività industriale a monte.
- in caso di risoluzione anticipata delle convenzioni si genererebbe, in assenza di specifiche misure di compensazione, in capo agli operatori, con riferimento agli impianti di cui al precedente alinea, ed al sistema un rischio addizionale commisurato alle differenze tra i prezzi di mercato riferiti a ciascuna zona ed il prezzo unico nazionale di acquisto.

Ritenuto che:

- in caso di risoluzione anticipata delle convenzioni sia possibile approssimare la variazione del margine di contribuzione degli impianti Cip 6 in assenza di compensazioni a:
 - la somma dei gettiti corrispondenti alle componenti di costo evitato di impianto, all'ulteriore componente (ove spettante) e all'onere riconosciuto per l'acquisto delle quote di emissione di gas serra non assegnate a titolo gratuito per i soli anni fino al massimo al 2012, nel caso di impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia;
 - la somma dei gettiti corrispondenti alle componenti di costo evitato di impianto ed all'ulteriore componente (ove spettante), nel caso di impianti assimilati alimentati da combustibili fossili.

Ritenuto opportuno proporre al Ministro dello Sviluppo Economico di:

- affidare al GSE la gestione della risoluzione anticipata delle convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 poiché il GSE è l'attuale controparte commerciale di tali convenzioni;
- riconoscere ai titolari di convenzioni Cip 6, in caso di risoluzione anticipata delle medesime, un corrispettivo commisurato a:
 - la somma dei gettiti corrispondenti alle componenti di costo evitato di impianto, all'ulteriore componente (ove spettante) e all'onere riconosciuto per l'acquisto delle quote di emissione di gas serra non assegnate a titolo gratuito, nel caso di impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia;
 - la somma dei gettiti corrispondenti alle componenti di costo evitato di impianto e all'ulteriore componente (ove spettante), nel caso di impianti assimilati alimentati da combustibili fossili;
- prevedere che, ai fini del precedente alinea, sia definito un corrispettivo unitario da riconoscere per la potenza oggetto della convenzione siglata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 e per un numero di ore equivalenti pari a:
 - 6000 ore/anno, come individuate ai fini della quantificazione dei costi evitati nell'ambito del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ipotesi di prezzo unico nel caso di impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia;
 - 3600 ore piene/anno, come individuate ai fini della quantificazione dei costi evitati nell'ambito del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ipotesi di prezzo differenziato tra ore piene ed ore vuote nel caso di impianti assimilati alimentati da combustibili fossili;
- prevedere che i corrispettivi totali di cui ai precedenti alinea siano determinati un tantum utilizzando un tasso di sconto convenzionalmente assunto costante e pari al 6% su base annua;
- prevedere che, nel caso di impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia, il numero di ore equivalenti per cui viene riconosciuto il corrispettivo unitario possa essere aumentato dal Ministero dello Sviluppo Economico qualora il funzionamento dello specifico impianto sia necessario, per un numero di ore equivalenti più elevato, per garantire l'utilizzo dei combustibili di processo o residui o recuperi di energia;

- prevedere che, per quanto sopra richiamato, l'onere riconosciuto per l'acquisto delle quote di emissione di gas serra non assegnate a titolo gratuito sia erogato ai soli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia;
- prevedere che, ai fini del precedente alinea, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2012, anno in cui termina il secondo periodo di assegnazione, e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione Cip 6 oggetto della risoluzione anticipata, continui ad essere applicato quanto previsto dall'Autorità in materia;
- prevedere specifiche misure di compensazione, limitatamente agli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia ed al periodo fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione Cip 6, correlate alle differenze tra i prezzi di mercato riferiti a ciascuna zona ed il prezzo unico nazionale di acquisto;
- prevedere di riconoscere ai titolari di convenzioni Cip 6 un corrispettivo aggiuntivo, nel caso di impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili per i quali siano state riscontrate a consuntivo almeno 1'000 ore piene/equivalenti di funzionamento, al più per i primi tre anni a decorrere dalla data di risoluzione anticipata della convenzione Cip 6, al fine di promuoverne l'utilizzo nelle ore piene anche in assenza di convenzione;
- rimandare ad un eventuale successivo provvedimento le modalità per la risoluzione anticipata delle convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e rifiuti, anche perché, per tali impianti, sono state definite, in generale, convenzioni Cip 6 di durata più breve rispetto agli impianti assimilati

DELIBERA

1. di proporre, ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge n. 99/09, al Ministro dello Sviluppo Economico i meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 riportati nell'Allegato A al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) decorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2. ovvero a seguito dell'emanazione del corrispondente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, qualora abbia luogo entro i predetti 60 giorni.

27 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis